

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3814 del 10/10/2016
Oggetto	OGGETTO: Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo COMUNE: Monte San Pietro, loc. Molino Botti TITOLARE: Finocchi Franco CODICE PRATICA N. BO01A3416
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3827 del 05/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo

COMUNE: Monte San Pietro, loc. Molino Botti

TITOLARE: Finocchi Franco

CODICE PRATICA N. BO01A3416

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla L.R. n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Viste:

- l'istanza pervenuta in data 29/06/2001 e assunta al Prot.n. 10394 del 06/07/2001 pratica n. B001A3416, presentata dal sig. Finocchi Italo, C.F. FNCTLI33L10L762N, con cui viene richiesta la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Monte San Pietro, loc. Molino Botti ad uso **irriguo**, con una portata massima complessiva di 3 l/s, media di esercizio 0,08 l/s, per un

volume annuo massimo complessivo di prelievo di 2.400 mc, mediante **due pozzi** esistenti aventi profondità rispettivamente di 6 e 11 m, posti su un terrazzo idrologicamente connesso col torrente Samoggia, su terreno identificato al foglio 24 mappale 5 del medesimo comune;

- l'istanza di cambio titolarità pervenuta il 30/12/2015 con prot. 894335 da parte del sig. Finocchi Franco C.F. FNCFNC54P02E187I, in qualità di erede del sig. Finocchi Italo;

- le integrazioni presentate il 30/12/2015 con prot. PG.2016.894335 che comunicano i nuovi riferimenti catastali dei due pozzi a seguito di frazionamento: foglio 24 mapp. 376 del comune di Monte San Pietro;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 38 del R.R. 41/2001 e dell'art. 50 della L.R. 7/2004 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è quello irriguo ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, della L.R. n.3/1999;

- con comunicazione Prot n.PG.2016.185069 del 16/03/2016 è stata richiesta la pubblicazione della domanda di concessione preferenziale all'Albo Pretorio del comune di Monzuno a seguito della quale non sono pervenute al Servizio opposizioni né osservazioni.

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette

- non rientra nel campo di applicazione dell'art.1, comma 1 del DPR n.447/1998;

Considerato che:

- ai sensi dell'art.96, comma 7, del DLGS 152/06, le concessioni preferenziali sono rilasciate con le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico;

- ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, è necessario identificare il corpo idrico in cui avviene il prelievo e adottare le misure idonee per il raggiungimento degli obiettivi fissati per i corpi idrici dal Piano di Gestione;

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 26/04/2016 con il n. 299278 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001, avente carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è espresso in senso favorevole con varie prescrizioni, tra cui quella di **assoggettare il prelievo alla regolamentazione dei prelievi da corsi d'acqua superficiali**;

Considerato che:

- la ditta istante è tenuta, per gli usi già effettuati, al pagamento dei canoni di concessione a decorrere dal 10/08/1999, ai sensi dell'art. 38, comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 96, comma 7, del DLGS 152/2006;

- i canoni 1999 e 2000 devono essere versati a favore dello Stato, mentre i canoni successivi devono essere versati a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del R.R. 41/2001;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il termine dell'istruttoria di concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 87,00;

- dei canoni per gli anni dal 2001 al 2015, per un importo complessivo pari ad € 76,50 a fronte di un pagamento dovuto di € 118,72;

Ritenuto pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1. di rilasciare al sig. Finocchi Franco, C.F. FNCFNC54P02E187I, **la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea**, in comune di Monte San Pietro (BO), loc. Molino Botti, mediante due pozzi di subalveo in destra idraulica del torrente Samoggia, sui terreni identificati catastalmente al foglio 24, map. 376, per uso irriguo, alle seguenti condizioni:

a. **il prelievo è stabilito con portata massima complessiva di 3 l/s**, portata media di 0,08 l/s e un volume annuo complessivo di 2.400 mc (1.200 mc per ciascun pozzo);

b. la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c. **la scadenza della presente concessione è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **al 31/12/2020**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3. di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla domanda assunta al Prot.n. 10394 del 29/06/2001, il Concessionario **ha corrisposto i canoni per gli anni dal 2001 al 2015** (ai sensi dell'art. 36, comma 5 del R.R. 41/2001) per un **importo di € 76,50 a fronte di un pagamento dovuto di € 110,62**;

4. di richiedere al concessionario di versare, all'atto della sottoscrizione del disciplinare, l'importo di **€ 34,12 ad integrazione dei canoni insufficienti già versati per il periodo 2001-2015**;

5. di stabilire che il **canone per l'uso irriguo**, calcolato applicando la normativa vigente, è fissato in **€ 8,10= per l'anno 2016 e in € 8,10= per ognuno dei 5 anni di validità della concessione**, per un **importo totale di € 40,50= che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione** all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

6. di trasmettere copia del presente atto agli uffici statali territorialmente competenti, per la verifica del versamento dei canoni dovuti allo Stato per le annualità dal 1999 al 2000;

7. di dare atto che la **cauzione**, quantificata in **€ 250,00** corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto;

8. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013, e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

9. di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di subalveo rilasciata al sig. Finocchi Franco, C.F. FNCFNC54P02E187I (pratica BO01A3416).

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante due pozzi in comune di Monte San Pietro (BO), loc. Molino Botti, sul terreno individuato al Foglio 24, mappale 376, di proprietà del richiedente, sul terrazzo destro idrologicamente connesso col torrente Samoggia, nel corpo idrico fluviale "061500000000 3 ER", con stato ecologico "scarso", ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da due pozzi:

pozzo a) nel punto di coordinate geografiche UTM RER X= 668.660, Y= 925.592, profondità 6 m, diametro 100 cm, senza avampozzo, dotato di pompa di potenza pari a 2,5 Kw, avente portata di 2 l/s e tubo di mandata di diametro 40 mm;

pozzo b) nel punto di coordinate geografiche UTM RER X= 668.657, Y= 925.582, profondità 11 m, diametro 80 cm con avampozzo, dotato di pompa di potenza pari a 1,5 Kw, avente portata di 1 l/s e tubo di mandata di diametro 25 mm;

C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una **portata massima di 2 l/s per il pozzo a), e di 1 l/s per il pozzo b), per complessivi 2.400 mc/anno.**

D) La distribuzione delle acque avviene tramite impianto di irrigazione a goccia;

E) la risorsa è utilizzata per irrigare 2,5 ha di frutteto;

F) il prelievo è assimilabile all'uso "irriguo", di cui all'art. 152, della L.R. 3/1999;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi

di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione **potrà essere esercitata dal 1 aprile al 30 settembre**, con rimozione della parte terminale delle apparecchiature di pompaggio durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

A seguito della connessione della falda captata dai pozzi con la falda di subalveo del fiume, il prelievo è assoggettato alla regolamentazione dei corsi d'acqua superficiali e pertanto **la derivazione potrà essere esercitata subordinatamente** al fatto che a valle del punto di prelievo transiti nel corso d'acqua Samoggia il **deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 80 l/s e invernale (ottobre-aprile) di 110 l/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, **qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

La verifica del rispetto del DMV può essere effettuata prendendo a riferimento sul sito ARPA-SIMC http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3256&idlivello=1625 (variabile: "livello idrometrico") la sezione di "Calcara" che è la più prossima alla presente derivazione. Il livello idrometrico corrispondente al DMV di concessione dovrà essere richiesto all'Autorità di Bacino del Reno.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario dovrà procedere a propria cura e spese alla **installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione mensile della quantità d'acqua prelevata**, nonché garantirne il buon funzionamento.

Il concessionario dovrà trasmettere alla Struttura concedente e all'Autorità di Bacino del Reno, **entro il mese di dicembre di ogni anno, una comunicazione dei volumi mensili prelevati** come misurati dagli strumenti appositamente installati.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è rilasciata **fino al 31 dicembre 2020**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, cioè entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la decadenza della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può revocare anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155

della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Firmato dal sig. Finocchi Franco C.F. FNCFNC54P02E187I, per accettazione delle condizioni e degli obblighi in esso contenuti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.